

FAQ n. 10

Domanda:

In merito alla documentazione di gara si chiede di precisare quanto segue : Il Disciplinare di Gara, all'articolo 8 comma 8.1, nell'indicare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara prevede il possesso della "Licenza di abilitazione all'esercizio dell'attività di vigilanza" e "Autorizzazione del Prefetto di Ancona per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 entrambe valide per la Provincia di Ancona". Si chiede conferma in merito alla correttezza della lettura che vuole il periodo "... entrambe valide per la Provincia di Ancona" riferito esclusivamente alla parte del territorio provinciale ove insiste il sedime del porto di Ancona presso il quale si prevede venga svolto il servizio e non anche l'intero territorio della provincia all'interno della quale è ubicato il medesimo porto di Ancona. Si ritiene infatti trattarsi dell'unica interpretazione compatibile con il disposto del punto 4.1 dell'Allegato A al D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 che, come noto, impone agli Istituti il possesso di una struttura organizzativa "coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare". La procedura aperta è funzionale, esclusivamente, alla individuazione dell'operatore economico chiamato a svolgere i servizi di vigilanza e sicurezza sussidiaria presso il porto di Ancona. Una diversa lettura del Disciplinare di Gara, oltre che con il D.M. 269/2010, si porrebbe in contrasto con l'articolo 83 comma 2 del Codice dei Contratti, norma secondo la quale i requisiti di idoneità professionale "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione". La predisposizione di un Progetto organizzativo e tecnico operativo funzionale ad assicurare operatività su un intero territorio provinciale risulterebbe privo di utilità ai fini della corretta erogazione dei servizi previsti in gara e del tutto privo di proporzionalità rispetto all'oggetto dell'appalto. Si chiede pertanto di confermare che il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 8 comma 8.1 del Disciplinare di Gara potrà essere dimostrato tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'avvenuta notifica alla competente Prefettura, ai sensi dell'articolo 257 ter comma 5 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, della estensione della licenza ai sensi dell'articolo 134 TULPS, della quale sia titolare l'Istituto, alla parte di territorio provinciale sulla quale insiste il sedime del porto di Ancona ove è prevista la prestazione dei servizi in appalto.

Risposta:

Si conferma il riferimento alla parte del territorio provinciale ove insiste il sedime del porto di Ancona presso il quale si prevede venga svolto il servizio fermo restando che l'Autorizzazione del Prefetto di Ancona dovrà risultare idonea a garantire l'espletamento dei servizi in affidamento con riguardo al luogo di svolgimento degli stessi ossia l'ambito portuale di Ancona.